

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 16 aprile 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

STERPA: « Modifica all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente la disciplina del segreto professionale del giornalista » (2642);

STERPA: « Modifiche al codice civile in materia di obblighi dei figli nei confronti dei genitori » (2643);

STERPA: « Disciplina del segreto nel procedimento penale » (2644);

CALZOLAIO: « Norme per il recupero del relitto dell'imbarcazione "Ferry Boat FI 74" e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Capo Passero e per la costruzione di un sacrario interreligioso » (2645);

LUCIDI: « Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste » (2646);

DORINA BIANCHI: « Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari » (2647);

FOLENA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario » (2648);

DI LUCA: « Interventi per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati a mezzo di impianti di videosorveglianza » (2649).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ROCCHI ed altri: « Divieto di detenzione e allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia » (702) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà e Valpiana.

La proposta di legge ROCCHI ed altri: « Norme in materia di ricerca, sperimentazione e utilizzo di tecniche di manipolazione dell'informazione genetica » (703) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà e Valpiana.

La proposta di legge ROCCHI ed altri: « Disposizioni per la tutela del benessere degli animali domestici in allevamento intensivo » (704) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà e Valpiana.

La proposta di legge costituzionale ROCCHI: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali » (705) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fragalà.

La proposta di legge ROCCHI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici » (706) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà e Valpiana.

La proposta di legge ROCCHI ed altri: « Istituzione del Garante per i diritti degli animali » (707) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fragalà.

La proposta di legge ROCCHI ed altri: « Divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti e disposizioni per la promozione dello spettacolo circense » (710) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà e Valpiana.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carli.

La proposta di legge FIORI: « Disposizioni in materia di trattamento economico del personale della scuola in quiescenza » (1539) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Grotto.

La proposta di legge DORINA BIANCHI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e la gestione di una rete sperimentale di servizi di telemedicina » (1737) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Emerenzio Barbieri, Burani Procaccini, Fioroni e Mazzuca.

La proposta di legge DI TEODORO ed altri: « Modifiche all'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di federalismo fiscale » (1928) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ranieli.

La proposta di legge JANNONE ed altri: « Istituzione di una fascia distintiva per i parlamentari » (1962) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buemi.

La proposta di legge ASCIERTO e GIGLI: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolo Russo.

La proposta di legge MINNITI ed altri: « Nuove norme in materia di rappresentanza militare » (2193) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Armando Cossutta.

La proposta di legge D'AGRÒ ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie che comportano trombofilie » (2205) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giuseppe Drago.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (2208) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Bova, Bulgarelli, Carbonella, Diana, Grignaffini, Nigra e Ruzzante.

La proposta di legge GIULIETTI ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione » (2305) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Grillini e Melandri.

Modifica del titolo di una proposta di legge costituzionale.

La proposta di legge costituzionale n. 2428, d'iniziativa dei deputati PECORARO SCANIO ed altri ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione concernente l'inserimento del diritto all'acqua come bene comune pubblico ».

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 12 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa nella seduta del 15 febbraio 2002, concernente l'indagine sull'attuazione delle norme di legge che hanno conferito l'autonomia gestionale alle università, con particolare riferimento alla gestione del personale, ai costi afferenti alle attività di ricerca, nonché alla gestione delle entrate, nell'ambito dell'università degli studi « Cà Foscari » di Venezia e dell'istituto universitario di architettura di Venezia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 9 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea VALPIANA ed altri n. 9/2104/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente il riconoscimento del titolo di infermiere professionale a cittadini extracomunitari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 10 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BORRELLI ed altri n. 8/00005, accolta dal Governo e approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) l'11 dicembre 2001, concernente gli adempimenti burocratici per la campagna olearia 2001.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera dell'11 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni CALZOLAIO ed altri n. 1-00021, VOLONTÈ ed altri n. 1-00028 e RIZZI ed altri n. 1-00029, approvate nella seduta dell'Assemblea del 20 novembre 2000, concernenti il vertice mondiale della FAO.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 12 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni, sull'attività svolta nell'anno 2000, dai seguenti enti:

Stazione zoologica « A. Dohrn »;

Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris »;

Istituto nazionale di fisica nucleare;

Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi »;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 9 aprile 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 27 marzo 2002, concernente l'attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sul sistema di elezione degli organi delle regioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla Giunta per il regolamento.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giancarlo GIANNINI a presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo — ISVAP (33).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento riguardante modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia (96).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 maggio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio) che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 maggio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 aprile 2002, a pagina 3, seconda colonna, sestultima riga, le parole: « legge 4 gennaio 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 9 gennaio 1991 ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1180 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO
2002, N. 12, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COM-
PLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE DI AT-
TIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO E DI LAVORO IRREGOLARE
(APPROVATO DAL SENATO) (2592)**

(A.C. 2592 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attività detenute all'estero, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura ».

ARTICOLO 3.

(Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare).

1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 è prorogato al 30 novembre 2002.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2592 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novem-

bre 2001, n. 409 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 350 del 2001 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.

2-*ter*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*bis* è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-*bis* del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-*bis* è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiara-

zione riservata di cui alla lettera *b*) del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, è restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera *c*), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza" ».

All'articolo 2, comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: « di usura », sono aggiunte le seguenti: « , di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare) — 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";

3) al comma 2, lettera *a*), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere *a*) e *b*) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";

5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";

6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo

dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento”;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione”;

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

“ART. 1-bis. — (*Emersione progressiva*)
— 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità

produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.

4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, preve eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.

6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1”;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: “di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione”.

2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili). — 1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato”;

b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: “o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti

esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-ter. — (Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario” ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(A.C. 2592 — Sezione 3)

ART. 1.

(Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero).

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **1. 229.** Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 1, con le seguenti: commi 1, 2 e 3.

1. 192. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 maggio 2002, con le seguenti: 26 giugno 2002.

1. 194. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 maggio 2002, con le seguenti: 8 maggio 2002.

1. 193. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, sono soppressi.

1. 305. Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole da « le società di gestione del risparmio » fino alla fine della lettera sono sostituite

dalle seguenti: « le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e le Poste italiane S.p.a. ».

- 1. 359.** Abbondanzieri, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto, Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, sono soppressi.

- 1. 327.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresses le parole: « attraverso gli intermediari »;

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 »;

1-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 409, dopo le parole: « senza l'osservanza » sono aggiunte le seguenti: « anche parziale »;

1-sexies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento »;

1-septies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresses le parole: « possono essere destinate a qualunque finalità »;

1-octies. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

- 1. 40.** Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino, Frigato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresses le parole: « attraverso gli intermediari »;

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 »;

1-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 409, dopo le parole: « senza l'osservanza » sono aggiunte le seguenti: « anche parziale »;

1-sexies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento »;

1-septies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « possono essere destinate a qualunque finalità »;

1. 160. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « attraverso gli intermediari »;

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 »;

1-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

1. 145. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « attraverso gli intermediari »;

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 ».

1. 42. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino, Frigato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « attraverso gli intermediari »;

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

1. 41. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino, Frigato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « attraverso gli intermediari ».

1. 46. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Lettieri, Stradiotto, Bottino, Frigato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 marzo 2002 ».

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 ».

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dopo le parole: « senza l'osservanza », sono aggiunte le seguenti: « anche parziale ».

1-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

1. 152. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 ».

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 ».

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « senza osservanza » sono aggiunte le seguenti: « anche parziale ».

1. 147. Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 ».

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 ».

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

1-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « possono essere destinate a qualunque finalità ».

- 1. 159.** Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 ».

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 ».

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le parole: « possono essere destinate a qualunque finalità ».

- 1. 154.** Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 »;

b) le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2001 ».

- 1. 206.** Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 ».

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « senza l'osservanza », sono aggiunte le seguenti: « anche parziale ».

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

- 1. 146.** Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti Lettieri, Stradiotto, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 28 febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2002 ».

1-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

1-quater. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge